



Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
Alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati
Ai Presidenti Nazionali Italia Nostra, WWF, LIPU
Agli Organi di Stampa

OSSERVAZIONI AL DECRETO LEGGE 12.09.2014, N° 133 - Decreto Sbocca Italia

Le presenti osservazioni rilevano alcuni effetti e ricadute negative nella regione Sardegna - sotto l'aspetto ambientale, paesaggistico e culturale - del decreto Sbocca Italia

Premessa

Il decreto "Sblocca-Italia" rappresenta il proseguimento di una politica aggressiva del territorio che da anni sta caratterizzando le scelte urbanistiche, paesaggistiche e infrastrutturali del nostro paese.

Il Decreto, in nome della semplificazione e della lotta alla burocrazia, demolisce l'attuale sistema di controllo e di tutela, disattendendo la stessa carta costituzionale introduce il "silenzio assenso" generalizzato anche per i Beni Culturali, cancella la pianificazione territoriale e paesaggistica ed elimina i processi partecipativi di ispirazione europea. È chiara la scelta di abbandonare definitivamente i propositi manifestati dai governi Monti e Letta di combattere il consumo di suolo, e di salvaguardare i terreni agricoli da ogni ulteriore cementificazione.

Il territorio da patrimonio comune viene trasformato definitivamente in risorsa da sfruttare per accrescere il PIL, per costruire autostrade, centri commerciali, grandi opere spesso inutili e quasi sempre dannose, ma utili per i gruppi finanziari che ne raccolgono le rendite.

Il Decreto mira a scardinare le norme che ostacolano il libero arbitrio dei saccheggiatori del territorio. Vengono spazzate via le regole che limitano il potere dei proprietari immobiliari di modificare a loro piacimento il suolo e con esse la stessa pianificazione urbana e territoriale come metodo e strumento dell'azione pubblica.

In Sardegna tutto questo significa liberalizzare definitivamente l'occupazione di suolo agricolo e delle aree costiere impedendo alla comunità e alle stesse autonomie locali di potersi esprimere e tantomeno di contrastare tali scelte grazie alle previste limitazioni nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale.

In sintesi il Decreto Sblocca Italia lungi dal perseguire uno snellimento delle procedure amministrative introduce sostanziali modifiche all'armatura normativa esistente, destrutturandone i contenuti e introducendo alterazioni che violano il principio di non contraddizione interna delle norme stesse.

In particolare vengono apportate variazioni al:

- Codice dell'Ambiente attraverso l'art. 25 che di fatto elimina l'istituto della Conferenza di Servizi nella procedura di autorizzazione paesaggistica e introduce il principio del silenzio-assenso nell'ambito del rilascio del parere delle Soprintendenze. Parimenti gravi modifiche nelle procedure di VIA e VAS vengono introdotte con l'art. 33;
- Codice degli Appalti con l'art 34 introducendo nuove procedure negoziate sottraendole a quelle più trasparenti di evidenza pubblica;
- Codice Civile e leggi correlate (art.26) introducendo alterazioni alle procedure sulle destinazioni d'uso dei Beni Demaniali, che in tal modo finiscono per essere destinati ad incrementare i capitali immobiliari o le rendite da capitali dei privati e attribuendo funzioni e competenze a Ministeri non previste dall'attuale ordinamento;
- Codice dell'Ambiente ed alle Norme inerenti le Concessioni Minerarie attraverso l'unificazione in un solo titolo autorizzativo del permesso di ricerca e coltivazione (art.35).

Il Decreto altera profondamente le finalità e il significato della VIA e della VAS. In forza del Codice dell'Ambiente che le ha introdotte su Direttiva europea tali procedure sono articolate in un percorso strutturato che serve a pervenire alla formulazione di una Valutazione finale da parte dell'Ente cui fa capo il procedimento attraverso il concorso e la partecipazione attiva di tutte le parti interessate. Particolare rilevanza assumono in tale ambito i processi di informazione-formazione della cittadinanza e la possibilità di intervento da parte di Associazioni e Comitati. Nel Decreto al fine di marginalizzare la partecipazione attiva dei soggetti portatori di interessi si persegue l'intendimento di sclerotizzazione del procedimento che viene trasformato in una mera formalità burocratica. Ancora più grave appare la totale deregulation delle ricerche di idrocarburi in mare mascherate sotto le mentite spoglie di "ricerche sperimentali" e sottratte in tal modo ad ogni verifica di impatto se non a posteriori.

Con analogo intendimento viene sostanzialmente demolito il fondamentale Istituto della Conferenza di Servizi (art.1), così come articolato ed introdotto dalla L. 241/90. Si assiste ad una involuzione di tale Istituto che viene marginalizzato e confinato ad un momento in cui un organo decisorio, privo di specifiche competenze, può assumere in modo autocratico proprie determinazioni, prescindendo dai pareri resi dalle stesse Amministrazioni competenti.

Il Decreto introduce un'insostenibile distorsione nell'equilibrio dei poteri dello Stato riconducendo i processi decisionali in capo al Presidente del Consiglio, al Consiglio dei Ministri o a soggetti di nomina politica e rimanda in più parti a successive disposizioni normative. **Le autonomie locali vengono in tal modo mortificate, svuotate di contenuti e**

ridotte a mere occasioni di ascolto, mentre alle Regioni vengono conferiti obblighi notarili di accertamento. In particolare alla Regione Sardegna vengono sottratti privilegi statuari.

In estrema sintesi il decreto rappresenta la sommatoria impressionante di commi scritti su misura per accontentare i tanti appetiti speculativi.

Per questi motivi si chiede che lo “Sblocca-Italia” venga lasciato decadere e sostituito da norme ispirate alla tutela integrale del paesaggio e che rilancino l'occupazione anche e soprattutto attraverso quell'opera - urgentissima e indispensabile - di manutenzione e di messa in sicurezza del territoriale e di riqualificazione urbana.

Osservazioni puntuali

CAPO II – MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 6. Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili.

Si riporta di seguito il comma 4 che introduce una semplificazione in materia di autorizzazioni nei confronti dell'autorizzazione paesaggistica per radiofonia mobile ed antenne.

4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonica mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo

Si tratta di una semplificazione abbastanza contenuta, che potrebbe creare danni al paesaggio qualora ci fosse una proliferazione di antenne di modesta altezza, anche se allo stato delle attuali conoscenze non sembra imminente tale circostanza.

Inoltre va tenuto conto del fatto che il Comma 3 apporta una modifica all'art.87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, introducendo l'art.87 ter con il quale sono consentite modifiche degli impianti provvisti di titolo abilitativo nelle modalità sopra indicate con una semplice autocertificazione rientrando tali modifiche tra le Variazioni non sostanziali.



CAPO III – MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

L'art. 7 del Capo III riguarda norme per contenere il dissesto idrogeologico.

La Regione assume un ruolo più incisivo (Comma 2 e 5) ed è affiancata nella sua azione dall'ISPRA e MINISTERO dell'Ambiente (Comma 3) e dalla Struttura di missione con finanziamento (Comma 8). Ad una prima lettura sembra da accogliere positivamente.

Art. 8. Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto

Agli effetti pratici non ha esiti in quanto concerne il riordino della disciplina che viene demandata a specifiche disposizioni di riordino e semplificazioni da adottarsi con DPR su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con il MINAMB entro 90 gg dall'approvazione dello Sbocca Italia e di cui si danno direttive generali. L'aspetto più discutibile si ritiene essere contenuto nel comma d) (divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE) perché limita l'autonomia legislativa nazionale appiattendola sullo standard minimo imposto dalla normativa europea, standard che potrebbe non essere adeguato o sufficiente per il territorio nazionale particolarmente interessato dal dissesto idrogeologico e quindi abbinabile di maggiori cure e tutela. Inoltre, riducendo la normativa nazionale a meri adeguamenti a quella europea, si potrebbero verificare nel futuro situazioni per le quali non risulta possibile innalzare i livelli di tutela prima che intervenga una Direttiva europea.

CAPO IV – MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Art. 10 Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa Depositi e Prestiti a supporto dell'economia

Con questo articolo si procede ad una radicale trasformazione del campo di interventi della Cassa Depositi e prestiti in quanto potranno essere finanziati non solo Stato, Regioni, Enti locali ed Enti pubblici per le *“le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche”* ma anche soggetti privati interessati *“a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque”*. Viene di fatto introdotto uno stravolgimento delle finalità istituzionali della Cassa, che viene trasformato nel braccio operativo della grande svendita immobiliare e diventa finanziatore di tali iniziative in quell'ambito privatistico di competenza degli Istituti di credito tradizionali. Il meccanismo di un tale finanziamento potrebbe portare alla massimizzazione dei profitti da parte dei privati che opererebbero secondo le finalità previste dalla norma (peraltro di labile individuazione) ed alla socializzazione di eventuali perdite.

CAPO V – MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

Il Capo V (dall'art. 17 al 27) contiene una serie di Norme molto eterogenee che vanno dalla modifica al Codice dell'edilizia agli aspetti più squisitamente finanziari. Difficile prevedere l'effetto complessivo di queste Norme che in genere tendono ad una semplificazione dei procedimenti.

Art. 17. Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

Qualche perplessità potrebbe suscitare il comma m) sottocomma 2 con il quale si introduce la possibilità per il professionista di autocertificare varianti al permesso di costruire non essenziali fatte salve la conformità allo strumento urbanistico e l'acquisizione degli atti di assenso paesaggistici e vincolistici. Si ritiene comunque che con tali limitazioni si dovrebbero contenere eventuali forzature. La norma accelera l'approvazione di varianti banali impedendo l'inutile blocco dei cantieri, ma rafforza allo stesso tempo l'ampia discrezionalità e il potere del funzionario incaricato dei controlli che potrà scegliere di attivare le verifiche sui cantieri di sua insindacabile scelta.

È provato dai fatti e dalla stessa crisi del settore edilizio (nonostante i vari piani casa che hanno abolito tutti i controlli) che il rilancio del settore delle costruzioni non è questione di semplificazione ma necessita di nuove professionalità, di piani di recupero del patrimonio esistente e di supporto alle politiche di risparmio energetico.

Lo stesso articolo 17 prevede inoltre la possibilità di realizzare le opere di urbanizzazione per "stralci". Questo significa premiare la speculazione immobiliare accentuando ancora di più l'anomalia delle città italiane di possedere le periferie più oscure d'Europa.

Art.25 - Norma che riguarda i Beni paesaggistici.

L'art.25 e in particolare e il Comma 3 che introduce una rilevante semplificazione nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Per comodità si riportano di seguito l'art. 25 dello Sblocca Italia

Art. 25. Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale

3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione."

... e il Comma 8 e 9 dell'art. 146 del Codice dei BB.CC. integrale:

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui



all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente puo' indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

Osservazioni all'art. 25

Come si può vedere viene di fatto abolita la Conferenza di Servizi nel procedimento per l'autorizzazione paesaggistica così come prevista dal Codice dei BB.CC. e la possibilità di convocazione della stessa da parte della Regione nel caso in cui il Soprintendente non avesse reso il parere per l'autorizzazione paesaggistica nei tempi dovuti (45 gg. dalla ricezione degli atti). L'istituto della Conferenza di servizi, che viene anche in altri articoli del decreto fortemente mortificato o ridimensionato, è al contrario uno strumento non solo decisorio ma anche istruttorio introdotto dalla L.241/90, fondamentale nel caso in cui sono chiamati a rendere pareri su di uno stesso progetto molteplici Amministrazioni. Esso costituisce, se ben utilizzato, uno strumento di utile confronto, atto a evitare veti contrapposti, nonché momento di confronto e di ascolto delle varie istanze che le diverse Amministrazioni sono chiamate a tutelare nell'ambito delle competenze proprie. Nello specifico caso la partecipazione attiva dei molteplici organi che vi intervengono può condurre ad un risolutivo atto di sintesi, fermo restando che il parere del Soprintendente ha a seconda dei casi natura vincolante od obbligatoria.

La Norma elimina tale Istituto ed introduce di fatto la possibilità del ricorso al silenzio-assenso da parte delle Soprintendenze, strumento che può trovare controversa applicazione se rapportato alla cronica e sempre crescente carenza di organico delle stesse, a fronte di una considerevole mole di lavoro. All'atto pratico le Soprintendenze fanno già ricorso a propria discrezione a tale strumento previsto dal Codice e non si pronunciano su richieste di Comuni e Regione, lasciando in tal modo decadere i termini, nei casi in cui non ritengano di dover denegare l'autorizzazione o porre condizioni limitative. **L'eliminazione della Conferenza di Servizi si configura quindi come una semplificazione dannosa** se non superflua in quanto tale Istituto consente attraverso un momento di dialettica tra le



Amministrazione la possibilità di trovare soluzioni atte a superare veti incrociati. Con la modifica introdotta si ottiene una maggiore rigidità normativa che spinge ad un eccesso di cautele e ad attività procedurali autonome, oltre alla non remota eventualità che il non rendere un parere sottintenda finalità strumentali e poco lecite.

ART. 26 Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati

Viene stravolta in modo sostanziale la legislazione sui Beni Demaniali, disciplinata dal Codice Civile (artt.822, 823, 824, 825, 826, 830).

L'attuale normativa prevede che qualora l'Amministrazione usuaria non abbia più necessità di utilizzare un immobile pubblico per fini istituzionali debba dimetterlo e consegnarlo all'Agenzia del Demanio. Quest'ultima provvede ad accertare la sussistenza di eventuali esigenze di altre Amministrazioni dello Stato. In caso di esito negativo l'Agenzia del Demanio può consegnare l'immobile a Regione, Provincia od EELL secondo quanto dispone l'art. 56 bis del DL n.69/2013. Come ultima possibilità ne è prevista la sdemanializzazione e il passaggio al patrimonio disponibile e la possibilità di alienarlo con pubblico incanto. Per quanto concerne la Regione Sardegna l'art.14 dello Statuto, prevede che tutti i beni espropriati o acquistati dallo Stato prima del 1948 debbano essere restituiti alla Regione.

Il Comma 2 dell'art.26 modifica radicalmente e solo per il Ministero della Difesa l'attuale impalcato normativo prevedendo di fatto che tale Ministero, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, individui (termine 45 gg dall'approvazione del DL) i beni per i quali nei successivi 30 gg possa provvedere ad elaborare, anche mediante un'intesa con i privati da *"sollecitare attraverso una ricerca di mercato"*, dei progetti che recuperino gli immobili attribuendo ad essi nuove destinazioni d'uso. L'iter si conclude con un Accordo di programma da stipularsi in forza dell'art.34 del DL 267/2000 (TUEL). In proposito giova rammentare che il citato Accordo è previsto normativamente *"per la definizione di opere, di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici"* e viene promosso per assicurare *"il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi le modalità il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento"*. Nessuna intesa bilaterale o trilaterale è in esso prevista e tantomeno con la concorrenza di privati, i quali agli effetti pratici diverrebbero con il Decreto in questione promoter dell'azione.

La Regione (Comma 5) da attore primario viene totalmente esclusa dal procedimento ed assume solo un ruolo notarile, e nel caso non lo faccia può venire estromessa, come pure il Comune, dal procedimento con la nomina di un Commissario ad acta da parte della Presidenza del Consiglio (Comma 7).

Per completare il Demanio o il Ministero della difesa (comma 8) possono provvedere ad alienare direttamente gli immobili per i quali a seguito degli Accordi sia intervenuta la Variazione di destinazione d'uso, che la Norma considera una Variante allo strumento urbanistico. Parte dei proventi (non ne viene specificata l'entità) dovrebbe andare alle casse dei Comuni.



Il Comune in forza del Comma 1 può anche di proprio iniziativa presentare progetti di recupero di immobili pubblici al Ministero che lo ha in uso e proporre un Accordo di programma, ma quest'ultimo ha la discrezionalità di accoglierlo o ricercare in modo autonomo finanziamenti per una finalità diversa, sottintendendo in tal modo per ogni Amministrazione usuaria la possibilità di adire ad una procedura simile a quella prevista per il Ministero della difesa al successivo Comma 2 di cui sopra ...

Osservazioni all'art. 26

La Norma introduce nell'Ordinamento sui Beni Demaniali, quei principi cui si ispira la speculazione in campo immobiliare, attraverso una dubbia e illegittima applicazione dell'Accordo di programma, che vede coinvolti a vario titolo il Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio, l'Ente Locale, altri Ministeri e il privato.

Il Ministero della Difesa alla stregua di un Ente pubblico economico come l'Agenzia del Demanio, con cui opera d'intesa, finirebbe per commercializzare, variandone le destinazioni d'uso e le finalità, i beni immobili che dovrebbe avere avuto in uso per esclusivi fini istituzionali (ovvero la Difesa della Repubblica). Giova ricordare che in aperta violazione della normativa vigente, per tali Beni, pur privi di effettivo utilizzo, è stato da sempre opposto dalla Difesa un reciso rifiuto alla dismissione (si comprenderebbe ora con quali intenti!), determinando con tale colpevole inerzia un depauperamento del loro stato di conservazione. In altri termini un comportamento *contra legem* e reo di danno erariale, trova lenimento normativo e ristoro economico attraverso inattese possibilità di intese con privati, da individuare attraverso "*ricerche di mercato*" (sic!). Non è dato peraltro comprendere in base a quale ratio amministrativa o tecnica un Ministero che si occupa della Difesa possa essere in possesso di competenze tecniche tali da poter gestire un processo di rifunzionalizzazione dei Beni pubblici, finalizzato alla messa a reddito o alla vendita (o svendita?).

La RAS viene privata del diritto Statutario (Legge di rango costituzionale) di entrare in possesso di tutti i Beni demaniali una volta dismessi.

I Beni demaniali sono da considerarsi Beni Comuni e solo quella parte di essi che non sia di interesse collettivo dovrebbe poter essere alienata. In tale ultima eventualità appare del tutto evidente che i vantaggi economici debbano prevalentemente ricadere sulla Comunità nel cui territorio ricade il Bene, che si è vista espropriata nel tempo del diritto alla fruizione.

Le finalità che si intendono perseguire con tale Norma possono ascrivere ad un maldestro uso dello strumento del *project financing* inteso a devolvere ad interessi privati immobili pubblici di pregio, e a conservare al Demanio quelli di nessun interesse commerciale. Il capitale privato si adopererà per proporre progetti di variazioni d'uso o di riconversioni edilizie con l'obiettivo di attività *for profit* attraverso concessioni e alienazioni, mentre al Demanio e agli Enti locali verranno lasciati i miseri resti di un patrimonio edilizio inutilizzabile.

In conclusione una Norma da rigettare nella sua interezza; viola il principio del rispetto dei Beni Collettivi, è una svendita programmata di questi ultimi, attribuisce competenze a



Ministeri che istituzionalmente non le posseggono, è incostituzionale perché viola lo Statuto Sardo, priva le Comunità locali di Beni che hanno valori identitari mettendoli nelle mani delle lobby locali e nazionali.

CAPO VIII – MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Il Capo VIII riveste particolare importanza perché affronta ed amplia le procedure di Bonifica previste dal DL.152/06. In particolare. Si prendono in esame gli artt.33 e 34

Art. 33. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale

L'articolo 33 del decreto introduce le cosiddette *“aree di rilevante interesse nazionale”* (di seguito ARIN), andando ad ampliare la tematica relativa ai siti di interesse nazionale (SIN, problematica che investe il territorio Sardo per la presenza di 5 SIN), ai fini della bonifica e riconversione industriale, già disciplinata dagli art. 252 e 252-bis del D.lgs. 152/2006 n.152 (Testo Unico Ambientale). L'individuazione delle *“aree di rilevante interesse nazionale”* *“dovrebbe essere effettuata con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Per ogni area così determinata sono previsti *“uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana”*, la cui competenza spetta a due figure istituzionali: un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore. Al Soggetto Attuatore, in particolare, tocca la stesura della proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, che viene corredata di una serie di documentazioni, tra cui: uno specifico progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori (art. 242-bis del D.lgs. 152/2006), uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, la valutazione ambientale strategica, la valutazione di impatto ambientale e un piano economico-finanziario. La proposta, oltre a indicare le tempistiche e le modalità di attuazione degli interventi, deve essere finalizzata alla riqualificazione urbana dell'area, alla salvaguardia e valorizzazione di immobili pubblici di particolare interesse e al potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici. La proposta viene trasmessa quindi al Commissario straordinario di Governo, il quale convoca una conferenza dei servizi (di durata massima ordinaria di 30 giorni), a cui partecipano le amministrazioni competenti e anche il Soggetto Attuatore. Entro 10 giorni dalla fine della Conferenza dei servizi il programma è approvato con Decreto del Presidente della Repubblica.*

All'atto pratico l'art. 33 persegue l'intendimento di individuare aree urbane industriali ormai da riconvertire da classificare come ARIN, in qualche modo assimilabili ai SIN già introdotti dal DL.152/06, ma non con essi coincidenti. Le procedure fissate dal DL. 152/66 per i SIN non sembrano comunque coinvolte in questo articolo (almeno non esplicitamente) che individua un profilo procedimentale alternativo in deroga agli artt. 252 e 252 bis della 152/06. Il procedimento risulta in capo a due soggetti (Soggetto attuatore e Commissario straordinario), il primo nominato con Decreto del Presidente del Consiglio sulla base di non meglio identificati *“principii europei di trasparenza e di concorrenza”* (comma 6) e il secondo sulla base della L.400/88 (comma 5), entrambi i quali hanno di fatto un potere assoluto sulla

procedura. Il Soggetto Attuatore infatti predispose il programma di rigenerazione urbana nella sua globalità (progetti, varianti urbanistiche, VIA, VAS ecc) nei tempi indicati dal DPCM, il Commissario indice una Conferenza di Servizi, e nel termine perentorio di 30 gg. acquisisce tutti gli atti di assenso; in caso di mancato accordo decide *“in deroga”* il Consiglio dei Ministri (comma 9). Risulta evidente la impossibilità in un termine così breve di espletare procedure complesse come l'adozione di Varianti, la VIA, la VAS e si evidenzia l'atto di imperio che si attribuisce la Presidenza del Consiglio, che di fatto può operare in deroga alla normativa vigente. Non esiste nessuna procedura nell'ordinamento italiano che violi in modo così sostanziale normative nazionali e internazionali, cancellando di fatto ogni possibilità di partecipazione al procedimento e consegnando il futuro di ampie zone di territorio urbane, spesso investite da degrado sociale, alla decisione unilaterale della Presidenza del Consiglio. L'approvazione del programma avviene infatti con Delibera del Consiglio dei Ministri e D.P.R. e *“sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate”*. Si tralascia la delicatezza degli aspetti economici coinvolti perché di fatto il Soggetto attuatore può acquisire le aree da soggetti anche privati costituendo la variante urbanistica conseguente all'approvazione del progetto una dichiarazione di pubblica utilità, e le opere indifferibili ed urgenti ed in tal modo attuare il programma (Comma 10).

Art. 34. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica

L'articolo 34 del decreto ha modificato parzialmente il D.Lgs. 163/2006 (così detto “Codice Appalti”), prevedendo, nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati:

- La possibilità, in circostanze di urgenza, di aggiudicazione dei contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- l'accorciamento dei termini per la ricezione delle domande e delle offerte, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara;
- l'ammissione di varianti in corso d'opera. In questo ultimo caso viene anche fissato un tetto massimo del 20% dell'importo originario del contratto, al di sotto del quale i lavori in corso d'opera non sono considerati varianti. (Comma da 1 a 6)

Lo stesso articolo ha inoltre previsto la possibilità di realizzare, all'interno delle aree da bonificare e mettere in sicurezza, lavori e interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, lavori di manutenzione di impianti e infrastrutture e opere di pubblico interesse, a patto che siano realizzati senza pregiudicare la salute dei lavoratori e l'esecuzione e il completamento della bonifica del sito inquinato. Infine, vengono definite, nell'ambito della realizzazione dei lavori, le procedure e modalità specifiche da seguire per la caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati. (Comma 7 e 8)

Come si vede con lo stesso articolo vengono apportate modifiche rilevanti al Codice degli appalti e fissate linee guida di ambito strettamente tecnico, già oggetto di specifiche norme del Codice dell'Ambiente, per dettare in modo del tutto generico modalità e procedure di caratterizzazione dei siti inquinati nonché criteri inerenti la individuazione delle soglie di contaminazione, che comunque necessiterebbero di aggiornamenti tecnici all'interno di una normativa specifica.

CAPO IX – MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

Gli articoli che lo costituiscono sono il 36-37-38-39. Investono in particolare il settore inerente lo stoccaggio e il trasporto del gas naturale (art.37) e gli idrocarburi (art.38).

Art. 37. Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale

Le opere concernenti tale settore sono dichiarate (Comma 1) di *"carattere di interesse strategico"*, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327. Come tali gli interventi ricadono nell'ambito della normativa sugli espropri e in particolare il Comma 3 introduce una modifica all'art.52 quinquies comma 2 del 327/01 prevedendo la espressa possibilità di apportare con l'autorizzazione alle opere una variante oltre che ai piani urbanistici anche a quelli paesaggistici. (Comma 2, lett.b).

Si rileva inoltre che il comma 2 lett. d sembra affetto da refuso perché non esiste alcun allegato XII, parte II del DI 152/01 per cui non si comprende a quale comma debba esser applicata la modifica.

Art. 38. Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali

Anche in questo caso con il comma 1 le attività di prospezione, ricerca, coltivazione degli idrocarburi e lo stoccaggio dei gas naturali sono dichiarate di interesse strategico e le opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

L'aspetto più rilevante è l'accorpamento in un titolo unico della concessione di ricerca ed coltivazione degli idrocarburi. Da un punto di vista procedurale essendo l'autorizzazione unica di competenza statale in forza dell'art.25 comma a) della DI.152/06 la VIA risulterà di competenza del Ministero dell'ambiente di concerto con il MIBAC. Il titolo concessorio unico è però in capo al Ministero dello Sviluppo economico d'intesa con la Regione (comma 6/a) a seguito di procedimento unico della durata di 180 gg e tramite Conferenza di servizi; in tale ambito viene svolta anche la VAS (Comma 6/b).

In sostanza viene totalmente stravolta l'attuale normativa sulle Concessioni minerarie, estremamente articolata e complessa (che parte dalla R.D. 29 luglio del 1927 n.1443 fino alla L.23 luglio 2009 n.99 che disciplina il rilascio di titoli minerario) che prevede due distinti procedimenti, uno per la ricerca cui fa capo un titolo autorizzativo ed uno per la coltivazione



con un conseguente titolo concessorio. La Valutazione ambientale per il mare era in capo al MINAMB, mentre per la terraferma alla Regione.

Si tratta di una semplificazione irrazionale e da un punto di vista tecnico insostenibile. Le attività di ricerca sono ben diverse da quelle di coltivazione e non possono essere accorpate in un unico titolo autorizzativo. In genere le attività di ricerca impegnano superfici vastissime dell'ordine di svariate centinaia di Km² (non superiore ai 750 Km² per legge) che investono territori con caratteristiche geomorfologiche e sociologiche tra loro eterogenei. Vengono effettuate con strumenti scientifici complessi e per lo più di minima invasività, se si eccettua i pozzi esplorativi che peraltro seguono una procedura di VIA, sono eseguiti solo nella fase finale ed a seguito di indagini strumentali non invasive. Gli impatti ambientali nel campo della ricerca sono di modesta o irrilevante entità (ad eccezione della perforazione dei pozzi esplorativi). Viceversa la coltivazione investe ambiti territoriali molto più circoscritti che sarebbe assurdo far coincidere con quelli della ricerca sia in relazione alla valutazione della compatibilità ambientale sia per quel che concerne le limitazioni all'utilizzo delle superfici ed alla possibilità di esproprio. Appare del tutto impossibile eseguire sia uno Studio di impatto ambientale, sia una conseguente Valutazione perché non ancora noti i risultati della ricerca che proprio attraverso le indagini e le prospezioni dovrebbero fornire i dati scientifici inerenti la geologia e le caratteristiche del sottosuolo, le indicazioni necessarie alla individuazione del sito da coltivare, alla tipologia ed alla consistenza della risorsa, le metodologie di coltivazione e le caratteristiche degli impianti. In sintesi una Norma del tutto irrazionale, al di fuori di ogni logica scientifica, che consegnerebbe il territorio e il suo sottosuolo all'avventurismo più spregiudicato dei signori del petrolio e senza alcuna possibilità di interloquire sulle conseguenze per l'ambiente in aperta violazione delle procedure del Codice dell'Ambiente in materia di VIA e VAS, nonché del più elementare principio di precauzione.

La Regione verrebbe ad essere totalmente estromessa dalle sue funzioni e solo "sentita" su problematiche che invece incidono pesantemente e in modo esiziale sullo sviluppo e le attività economiche e sociali preesistenti e sulla pianificazione in atto, tanto più che tali autorizzazioni vengono considerate dalla stessa Norma varianti agli strumenti urbanistici (comma 2). Le popolazioni e gli enti locali risultano parimenti del tutto estromessi da ogni tipo di interlocuzione ed intervento in aperta violazione della Convenzione di Aarhus, del Codice dell'Ambiente e delle Norme Europee in materia di partecipazione attiva ai procedimenti

Le durate del titolo autorizzativo sarebbe di 6 anni per le ricerche estensibili ad altri 6 e di 30 anni per la coltivazione prorogabili di dieci anni in dieci anni per "una o più volte" (comma 5) in altri termini prorogabili *sine die*.

Per la individuazione dei soggetti è lasciata la più ampia discrezionalità al Ministero dello sviluppo economico perché i commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso ed è sufficiente che i richiedenti "dispongano di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrano garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati



membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi" (Comma 6/c) in aperta violazione di tutte le norme sulla trasparenza e sulla liberalizzazione del mercato anche di ambito europeo.

Per quanto concerne le attività in mare la norma appare ancora più permissiva ed aleatoria.

E' prevista infatti la modifica dell'art.8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e seg. con l'introduzione dell'art. 1 bis nel quali si prevede, che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. Qualora venga accertato che l'attività sia stata condotta senza effetti di subsidenza sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni. Tali attività possono essere condotte anche in *"prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi"*.

La Norma appare del tutto illogica sotto l'aspetto giuridico oltre che costituire un pericolo di danno ambientale per le zone costiere e per gli ecosistemi marini anche in prossimità della costa perché non è posto alcun limite alla distanza e la procedura è gestita di rettamente dai due Ministeri *"sentita la Regione"* con totale esclusione degli EELL e delle popolazioni. Di fatto si sta legalizzando una procedura di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in mare sotto le mentite spoglie di *"progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti"* a qualunque distanza dalla costa, in qualsivoglia situazione ambientale e sociale, senza che sia sposta in esser alcuna procedura di valutazione di impatto se non una blanda verifica a posteriori.

Li, 10 ottobre 2014

LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

ITALIA NOSTRA SARDEGNA	<i>Graziano Bullegas</i>	Presidente Consiglio Regionale
WWF SARDEGNA	<i>Mauro Gargiulo</i>	Responsabile settore energia
LIPU SARDEGNA	<i>Francesco Guillot</i>	Coordinatore Regionale